



Regolamento di rappresentanza dei familiari degli ospiti del Centro Servizi “Policella”

Art. 1 Costituzione organismo rappresentativo dei familiari

Il Centro Servizi "Policella", struttura residenziale socio-sanitaria extra-ospedaliera che accoglie persone non autosufficienti, in prevalenza affette da demenza anche di tipo Alzheimer, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari denominato "Comitato Familiari Ospiti", d'ora in avanti semplicemente "Comitato".

Il Comitato svolge compiti di:

- collaborazione con il Centro Servizi "Policella" per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;
- promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti;
- partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia. Il Comitato è tenuto a rispettare la Carta dei Servizi del Centro Servizi "Policella" ed il presente Regolamento.

Art. 2 Rappresentatività

Ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, si ritiene rappresentativo il Comitato che aggrega complessivamente almeno il 40 % dei familiari degli ospiti potenziali del Centro Servizi "Policella".

Art. 3 Costituzione del Comitato

I familiari si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione e la nomina dei loro rappresentanti. La prima Assemblea viene convocata dal Direttore del Centro Servizi "Policella".

L'Assemblea Costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei componenti il Comitato.

L'Assemblea nominerà al proprio interno un comitato elettorale di tre membri che seguirà e controllerà la regolarità delle elezioni redigendo apposito verbale.

I rappresentanti designati dovranno essere in numero di 5 (cinque) da scegliere fra i familiari degli ospiti aventi diritto di voto. Per ogni ospite è ammesso un solo familiare. I familiari contraenti, ossia coloro che si sono obbligati nel contratto di servizio, hanno diritto di prelazione su altri familiari per la partecipazione all'Assemblea Costitutiva. In caso di assenza potranno delegare, per iscritto, un altro familiare. Il familiare conserverà la sua qualità fintanto che l'ospite risiederà nella struttura.

L'Assemblea Costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell'ordine del giorno della prima riunione. Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente, del Vice Presidente con funzioni vicarie e del Segretario del Comitato stesso.

Art. 4 - Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie ed il Segretario.

Il Segretario, alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

Il Comitato si doterà di proprie norme regolamentari che dovranno essere approvate con la maggioranza dei 3/5 dei componenti, così come le modifiche, ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 5 - Compiti del Presidente

- a) Mantenere rapporti con il Centro Servizi "Policella"; struttura per persone anziane non autosufficienti;
- b) farsi portavoce presso il Centro Servizi delle problematiche relative agli ospiti e ai familiari;
- c) convocare l'Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al direttore del Centro Servizi, per procedere alla designazione del nuovo Comitato o alla sostituzione dei rappresentanti dimissionari.
- d) intrattenere rapporti con l'ULSS di competenza, nonché con il Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Art. 6 - Compiti del Segretario

- a) Informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle comunicazioni riguardanti Centro Servizi "Policella";
- b) mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale per la convocazione dell'Assemblea Costitutiva; fatta eccezione per la prima assemblea che sarà convocata dal Direttore del Centro Servizi;
- c) redigere e custodire il verbale delle riunioni nonché inviarne copia al Direttore del Centro Servizi.

Art. 7 - Durata del Comitato

Il Comitato resta in carica tre anni. I membri del Comitato decadono in caso di cessazione della qualità di "familiare" per decesso o dimissione dell'ospite.

Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente del Comitato, dovrà stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea Costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.

Art. 8 - Rapporti Comitato/Centro Servizi

Il presidente del Comitato farà pervenire al Direttore del Centro Servizi, almeno 10 giorni prima, idonea comunicazione della data, ora, e ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.

Art. 9 - Riunioni del Comitato

I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute. Le sedute del Comitato sono valide se vi partecipano almeno tre membri; le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 10 - Sede delle riunioni

Il Comitato provvede ad identificare, in condivisione con il Direttore del Centro, idonea sede per le riunioni nell'ambito del Centro Servizi "Policella".

Art. 11 - Incompatibilità con gli incarichi

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli Amministratori degli I.Ci.S.S. ed i dipendenti del Centro Servizi "Policella"

Art.12 - Norme transitorie

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi statali e regionali e regolamenti in materia, allo Statuto degli I.Ci.S.S. ed alla Carta dei Servizi del "Centro Servizi Policella".